

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3380 del 18/06/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Cento, Frazione Renazzo, Via IV Novembre n. 19/1 richiesta dall'impresa CMG DI GUARALDI ROBERTO & C. SNC con sede legale nel Comune di Cento in Fraz. RENAZZO (FE) - VIA TASSINARI, 34/1 per l'attività di LAVORAZIONI DI MECCANICA IN GENERALE sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali relativi alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e impatto acustico.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3526 del 17/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 36838/2025/MR/TC

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Cento, Frazione Renazzo, Via IV Novembre n. 19/1 richiesta dall'impresa **CMG DI GUARALDI ROBERTO & C. SNC** con sede legale nel Comune di Cento in Fraz. RENAZZO (FE) - VIA TASSINARI, 34/1 per l'attività di **LAVORAZIONI DI MECCANICA IN GENERALE** sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali relativi alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e impatto acustico.

**Il Dirigente del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia Dott. Marco Roverati**

**VISTO CHE:**

- il giorno 12/11/2025 il Legale Rappresentante pro tempore dell'impresa **CMG DI GUARALDI ROBERTO & C. SNC** con sede legale in Comune di CENTO - (FE), Fraz. RENAZZO (FE) - VIA TASSINARI, 34/1 ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del "DPR 59/2013 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica" per l'attività di **LAVORAZIONI DI MECCANICA IN GENERALE** svolta nello stabilimento produttivo localizzato al medesimo indirizzo della sede legale;
- l'istanza di Procedimento Unico è stata presentata in data 12/11/2025, registrata al Prot. comunale n. 63247, completata in data 13/11/2025 AL P.G. n. 63461, pratica SUAP n. 1323/2005, acquisita al P.G. di Arpae n. PGFE/2025/202171 del 13/11/2025;

Per l'esercizio dell'attività l'impresa intende conseguire l'AUA affinché ottenga i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Scarichi idrici
- Emissioni in Atmosfera;
- Impatto Acustico;
- l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con nota PG/2025/215455 del 04/12/2025 ha comunicato al S.U.A.P. l'esito positivo della propria verifica di completezza documentale e contestualmente ha richiesto i pareri di competenza comunale riguardanti l'aspetto sanitario delle emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con la stessa nota PG/2025/215455 del 04/12/2025, vista la comunicazione della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto "*Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13*", ha fatto richiesta al Servizio territoriale di Ferrara di fornire la relazione tecnica prevista dalla precitata comunicazione per le Emissioni in Atmosfera;
- E' stata acquisita al P.G. n. 229131 del 23/12/2025 la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con la quale sono state richieste integrazioni;
- Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento con nota Prot. n. 0012958 in data 10/03/2026, registrata al P.G. Arpae n. 44143 del 10/03/2026 e con nota successiva in data 11/06/2026, registrata al P.G. Arpae n. 106534 del 11/06/2026 ha trasmesso i seguenti pareri:
  - ✓ Parere rilasciato da ARPAE Servizio Territoriale Prot. n. 203497 del 17/11/2025 per la matrice acqua;
  - ✓ Parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Prot. n. 25620/2025 del 12/12/2025 per la matrice acqua;
  - ✓ Nota di conferma di inesistenza di pubblica fognatura rilasciata da HERA con Prot. n. 16516/26 del 25/02/2026;
  - ✓ Parere rilasciato dall'Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica Prot. n. 76402/2025 del

09/12/2025 per la matrice emissioni;

- ✓ Parere di ARPAE Servizio Territoriale Prot. n. 40104 del 04/03/2026 per la matrice rumore;
- ✓ Parere dell'ufficio Urbanistica e Ambiente Prot. n. 12745 del 09/03/2026 per le matrici acqua, emissioni e rumore.

**VISTE** le integrazioni pervenute dall'impresa, registrate al PG di Arpae in data 20/02/2026 con il n. P.G. n. 32726;

**VISTA** la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale P.G. n. 51050 del 19/03/2026 nella quale sono state ritenute insufficienti le integrazioni fornite in merito alle emissioni in atmosfera;

**VISTA** la proposta di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, formulata dallo scrivente servizio con P.G. n. 5522<sup>a</sup> del 25/03/2026

**VISTE** le note dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento Prot. n. 0017468 del 01/04/2026 e n. 0019550 del 13/04/2026, registrate rispettivamente al PG di Arpae n. 60229 in data 01/04/2026 e P.G. n. 66661 del 13/04/2026, con le quali è stata trasmessa la documentazione depositata dal richiedente in data 01/04/2026 e 13/04/2026, registrata ai Prot. comunali n. 17394 , 17403 e 19315 per il successivo inoltro a ARPAE, ai fini del superamento dei motivi ostativi relativamente alla matrice emissioni;

**VISTA** la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con valutazione favorevole acquisita al PG n. 84643 del 08/05/2026;

**VISTI:**

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

**VISTO CHE:**

- Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” alla parte V - “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione.
- Qualora invece tali attività siano previste nell’ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l’intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all’articolo 269, come precisato all’art. 272 comma 2 del medesimo decreto.
- La Regione Emilia Romagna ha emanato diverse delibere (DGR 2236/2009 e successive integrazioni e modifiche) con le quali sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale per diversi settori produttivi e di servizio.

**VISTO CHE:**

- La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
- In attuazione dell’articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l’Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”.
- La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.
- Con l’articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
- La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

- Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

**VISTE:**

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico';
- Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

**VISTE:**

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;
- la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

**VISTI, inoltre:**

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

#### **RICHIAMATE**

- La Deliberazione del Direttore Generale (di seguito D.D.G.) n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- La Deliberazione di Giunta Regionale (di seguito D.G.R.) n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- La D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- La D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- La Determinazione Dirigenziale n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro.
- La D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

#### **DATO ATTO che:**

- la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

- in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati, con decorrenza dal 01.09.2024;
- che l'Impresa ha ancora al versamento degli oneri istruttori quantificati in 296,00 € in base al TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI ARPAE di cui alla D.G.R. Num. 926 del 05/06/2019;

#### DETERMINA

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e i suoi allegati a favore dell'impresa **CMG DI GUARALDI ROBERTO & C. SNC** con sede legale nel Comune di Cento in Fraz. RENAZZO (FE) - VIA TASSINARI, 34/1 e stabilimento localizzato al medesimo indirizzo della sede legale, Codice Fiscale/Partita Iva 02082950383 , per l'attività di **LAVORAZIONI DI MECCANICA IN GENERALE** che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui della Parte terza del D.Lgs 152/2006 e della DGR 1053/2003	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
  - Allegato Acqua con acclusa planimetria di riferimento;
  - Allegato Aria con acclusa planimetria di riferimento;
  - Allegato impatto acustico;
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. del Comune di Cento (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.A.P. competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.A.P. del Comune di Cento ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso

- amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento;
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
  11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.159/2011;
  12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

*firmato digitalmente*

Il Responsabile del Servizio

*Dott. Marco Roverati*

## Allegato ACQUA

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui della Parte terza del D.Lgs 152/2006 e della DGR 1053/2003	Comune

### **A – Istruttoria**

- Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento con nota Prot. n. 0012958 in data 10/03/2026, registrata al P.G. Arpae n. 44143 del 10/03/2026, ha trasmesso i seguenti pareri:
- ✓ Parere rilasciato da ARPAE Servizio Territoriale Prot. n. 203497 del 17/11/2025 per la matrice acqua;
- ✓ Parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Prot. n. 25620/2025 del 12/12/2025 per la matrice acqua;
- ✓ Nota di conferma di inesistenza di pubblica fognatura rilasciata da HERA con Prot. n. 16516/26 del 25/02/2026;
- ✓ Parere dell'ufficio Urbanistica e Ambiente Prot. n. 12745 del 09/03/2026 per la matrice acqua nel quale è stato specificato quanto segue:

#### **“MATRICE ACQUA**

- *Vista la certificazione di HERA, Prot. 16516 del 26.02.2026, in merito all'inesistenza di pubblica fognatura nei pressi dell'area;*
- *Visto il parere non favorevole del Consorzio di Bonifica di Ferrara, Prot. 25620 del 12.12.2025, mediante il quale il corpo recettore è stato ritenuto ricompreso nel “caso 1) - deflusso minimo vitale assente o canale irriguo”, e si specifica che “Dal punto di vista quantitativo si può attestare che lo scarico in oggetto non comporta un incremento di portata tale da creare difficoltà alla rete di scolo della bonifica.”;*
- *Visto il parere di ARPAE ST di cui al Prot. 63940 del 17.11.2025 favorevole al sistema in essere di trattamento di acque reflue domestiche fuori fognatura tramite filtro percolatore anaerobico per 2 A.E.;*
- *L'attività prevede lo scarico di reflui domestici convogliati a fosso previo trattamento con filtro percolatore, pertanto la competenza è del Comune previo parere espresso dal Consorzio di*

*Bonifica di Ferrara che gestisce la rete alla quale afferisce anche il corpo recettore.*

- *Preso atto che il fosso a cui recapita lo scarico fa parte del bacino dello Scolo Salione Nuovo, come riportato nel parere del Consorzio citato in premessa, e che il parere dell'ente gestore è non favorevole in quanto il corpo recettore non garantisce un deflusso idrico superiore a 20 cm per più di 10 mesi l'anno;*
- *Considerato che con Determina Dirigenziale n. 257 del 20.03.2017 ad oggetto "Provvedimento in merito agli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate da realizzarsi in territori non provvisti di pubblica fognatura", disponibile sul sito istituzionale, il Comune ha disposto che l'opzione di attuazione di scarico indiretto in acque superficiali debba essere sempre subordinata alla preventiva verifica dell'impossibilità di utilizzare altri sistemi di trattamento dei reflui quali la fitodepurazione e la subirrigazione;*
- *Esaminata la documentazione presentata in merito all'inattuabilità, per motivi di spazio, delle alternative preferibili di cui alla Determinazione summenzionata;*
- *Preso atto tuttavia che il Consorzio di Bonifica, nel parere rilasciato, specifica che il corpo recettore può accogliere lo scarico oggetto dell'AUA senza averne un pregiudizio tale da comportare difficoltà alla rete di scolo di bonifica e che pertanto il parere non favorevole espresso risulta superabile da parte del Comune aggiungendo le opportune prescrizioni, di cui all'Art. 124, c. 9, del D.Lgs. 152/2006, di cui si riporta di seguito un estratto per completezza:*
- *"Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.";*
- *Si esprime parere favorevole, i titolari dello scarico dovranno rispettare le prescrizioni di cui al punto B"*

## **B – Prescrizioni e disposizioni**

1. Lo scarico autorizzato è indicato nella planimetria allegata denominata "PLANIMETRIA SCARICHI IDRICI" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Nel corso dell'esercizio dovrà essere controllato il corretto stato di conservazione,

manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, nonché della rete fognaria esterna per un corretto deflusso delle acque;

3. L'impianto di depurazione non dovrà causare inconvenienti ambientali per elevati livelli di rumorosità da rumori o per lo sviluppo di esalazioni maleodoranti;
4. I pozzetti degrassatori, le vasche biologiche/imhoff e lo stesso filtro percolatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata alle prescrizioni di cui All. 5 della Delibera C.M. 4/2/1977 e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato;
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a mantenere il fosso sgombro e ad evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue nello stesso, garantendo il deflusso nel corpo recettore finale.
6. Nel fossato finale che si provveda routinariamente allo sfalcio della vegetazione spontanea ed alla pulizia si adottino tutte le modalità per garantire il deflusso delle acque evitando intasamenti e/o impaludamenti che potrebbero creare inconvenienti ambientali e igienico sanitari.

Si specifica inoltre che:

- preso atto che lo scarico recapita in un fosso stradale, si ribadisce, che dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a mantenerlo sgombro e ad evitare impaludamenti e ristagni dei reflui sversati nello stesso, garantendo il regolare deflusso delle acque ai sensi del punto 4 lettera e della DGR 1053/03.

## Allegato ARIA

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae

### **B - ISTRUTTORIA E PARERI**

Esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA si è ritenuto di richiedere la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae–Ferrara che con nota Prot. n. PG n. 84643 del 08/05/202 ha espresso una valutazione favorevole nella quale è stato soecificato quanto segue:

*“Con riferimento alla richiesta di relazione tecnica per la matrice emissioni in atmosfera pervenuta presso lo scrivente ufficio in data 20/04/2026 con prot. 71263, in relazione all’istanza di nuova AUA in oggetto presentata dalla società CMG di Guaraldi Roberto & C. snc, esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta registrata al PG di Arpae n. 60229 e 66661, predisposta dall’impresa a seguito della proposta di preavviso di diniego, si comunica quanto segue.*

*La ditta effettua attività di saldatura e taglio laser di lamiera in ferro e acciaio inox e chiede di autorizzare i seguenti punti di emissione:*

- *E1 - derivante dalla saldatura*
- *E2- derivante dall’attività di taglio laser*

*Nelle proprie lavorazioni la ditta dichiara di impiegare anche componenti in acciaio inox, si è quindi considerato l’impiego dell’inox anche per la valutazione dei limiti emissivi.*

*La ditta dichiara inoltre che le sue attività non producono emissioni di tipo diffuso in quanto le lavorazioni che possono produrle saranno sottoposte a captazione.*

*La Ditta dichiara infatti che le lavorazioni meccaniche effettuate senza aspirazione, mediante i seguenti macchinari n° 1 piegatrice, n° 2 curvatubi, n° 1 troncatrice, n° 1 maschiatrice, n° 1 pressa C63 , n° 1 pressa idraulica, n° 1 puntatrice, n° 1 centro di lavoro, n° 1 magazzino lamiera, non saranno captate da aspirazioni in quanto non utilizzano olii e non generano materiale particolare trattandosi di lavorazioni a*

freddo senza erosione e asporto di materiale.

Le altre emissioni derivanti dai macchinari quali sega, maschiatrice, lapidello e un tornio verranno effettuate in una zona soggetta a captazione (convogliamento in E1) con utilizzo di una piccola quantità di olio emulsionabile (circa 10 Kg/anno). Nella documentazione integrativa la ditta trasmette la planimetria aggiornata con l'indicazione di entrambe le linee emissive e dei relativi macchinari sottoposti a captazione.

La valutazione tecnica da parte dello scrivente ufficio di quanto presentato dalla ditta è favorevole come meglio dettagliato di seguito.

### **Emissione E1**

*derivante dall'attività di saldatura con filtro a tasche*

Si valuta favorevolmente il limite proposto dalla ditta per l' inquinante materiale particellare, ma si ritiene debbano essere inseriti anche i parametri ossidi di azoto e monossido di carbonio con i relativi limiti, in linea con quanto previsto al punto 4.13.20 dei criteri CRIAER e, conformemente con quanto indicato all'Allegato I Parte II del D.Lgs. 152/06 e smi Parte V – Emissioni in Atmosfera, quelli relativi agli inquinanti Cromo, Cobalto e Nichel considerato l'impiego di acciaio inox e in assenza delle informazioni necessarie per la valutazione della “soglia di rilevanza”. La portata indicata dalla ditta è pari a 3000 Nm<sup>3</sup>/h. Pertanto, i limiti di emissione da autorizzare dovrebbero essere i seguenti (in grassetto la modifica proposta):

<b>INQUINANTE</b>	<b>CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
<i>Polveri totali</i>	<b>10</b>
<b>Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)</b>	<b>5</b>
<b>Monossido di Carbonio</b>	<b>10</b>
<b>Cromo (VI) e suoi composti (espressi come Cr)</b>	<b>1</b>
<b>Cobalto e suoi composti (espressi come Co)</b>	<b>1</b>
<b>Nichel e suoi composti (espressi come Ni)</b>	<b>1</b>

### **Emissione E2**

*derivante dall'attività dal taglio laser con filtro a cartucce*

Si valuta favorevolmente il limite proposto dalla ditta per l' inquinante materiale particellare, ma si ritiene debbano essere inseriti anche i parametri ossidi di azoto e monossido di carbonio con i relativi limiti, in linea con quanto previsto al punto 4.13.16 dei criteri CRIAER. Inoltre visto l'impiego dell'acciaio inox, in assenza delle informazioni necessarie per la valutazione della “soglia di rilevanza” e conformemente

con quanto indicato all'Allegato I Parte II del D.Lgs. 152/06 e smi Parte V – Emissioni in Atmosfera, si ritiene debba essere prescritto anche il rispetto dei limiti per gli inquinanti Cromo, Cobalto e Nichel. La portata indicata dalla ditta è pari a 4000 Nm<sup>3</sup>/h. I limiti che dovrebbero essere autorizzati sono riassunti nella tabella seguente (in grassetto la modifica proposta):

<b>INQUINANTE</b>	<b>CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
<i>Polveri totali</i>	10
<b>Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)</b>	<b>20</b>
<b>Monossido di Carbonio</b>	<b>5</b>
<b>Cromo (VI) e suoi composti (espressi come Cr)</b>	<b>1</b>

Come indicato al punto h) del criterio CRIAER sopracitato i controlli da effettuarsi a cura della direzione dello stabilimento dovranno avere una frequenza almeno annuale”.

Nel Parere rilasciato dal Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Cento Prot. n. 12745 del 09/03/2026 per le matrici acqua, emissioni e rumore è stato specificato quanto segue:

#### **MATRICE ARIA**

- “Visto il parere favorevole per le emissioni espresso dall’ASL con nota acquisita al Prot. 68156 del 09.12.2025;
- Preso atto inoltre che con DL 19 febbraio 2026, n. 19 Art. 14 "3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
- L'impianto di cui in oggetto, sito in località in Cento (Fe), Via Marconi 12/a risulta identificato al N.C.E.U. al Fog. 34, Mappale 1665, su area ricompresa urbanisticamente in zona: E1 - Art. 73 - Zona agricola - Sottozona delle Partecipanze
- Visto il Piano Regolatore Generale vigente, approvato con deliberazione Giunta Provinciale n. 675 del 23.11.1999 e successive Varianti;

- *Visti i Piani della Ricostruzione approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 52 del 30.07.2014, n. 61 del 26.09.2014, n. 74 del 29.10.2014, n. 62 del 29.07.2015, n. 96 del 29.12.2021, che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 della L.R. 16/2012, costituiscono varianti*
- *allo strumento urbanistico comunale;*
- *Considerato che, ai sensi dell'Art. 35 delle N.T.A. del Comune di Cento, l'attività in oggetto è riconducibile all'uso "U15 - Artigianato produttivo ed industria", il quale è ammissibile, se esistente, in zona "E1", con le limitazioni di cui all'Art. 74 delle stesse N.T.A.;*
- *Per quanto sopra, premesso il rispetto delle prescrizioni specialistiche eventualmente impartite da ARPAE per quanto concerne le emissioni in atmosfera, e limitatamente alla classificazione urbanistica dell'area, si esprime parere favorevole;*
- *Si richiede all'ente competente di inserire nell'A.U.A. che verrà rilasciata la seguente specifica: "L'uso U15 riferito all'attività di CMG DI GUARALDI ROBERTO & C. S.N.C. è ammesso, solo se esistente, in zona E1. Gli interventi ammissibili in tale zona per l'uso U15 sono limitati ai soli previsti dall'Art. 74 delle vigenti N.T.A. del PRG, purché compatibili da un punto di vista ambientale e paesaggistico con l'area interessata. Le attività in essere dovranno risultare non inquinanti anche da un punto di vista acustico".*

Nel Parere rilasciato dall'Azienda USL con nota Prot. 0076402 del 09/12/2025, registrato al Prot. Comunale n. 68714 del 11/12/2025 in merito alle emissioni in atmosfera è stato specificato quanto segue:

- *"l'attività è ubicata in zona artigianale, a circa 600 m dal centro abitato di Renazzo;*
- *non sono presenti punti sensibili nelle vicinanze;*
- *in riferimento alla matrice aria, verranno installati n. 2 camini identificati come E1 e E2 le emissioni derivanti rispettivamente dalle attività di:*
- *camino E1: saldatura;*
- *camino E2: taglio laser.*

Considerato che:

- *la ditta al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;*

- *dovrà essere garantita la manutenzione degli impianti di abbattimento per assicurare che i sistemi di trattamento funzionino correttamente e non si verifichino perdite o malfunzionamenti;*
- *i camini dovranno essere posizionati in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni, la loro altezza dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo delle emissioni e in ogni modo, al fine di garantire una migliore dispersione, dovrà essere più alta di almeno 1 metro rispetto il filo di gronda;*
- *si esprime **parere favorevole** limitatamente alle emissioni E1 e E2, esclusivamente per gli aspetti igienico sanitari di competenza, fatte salve le determinazioni di ARPAE e degli altri Enti aventi competenza in materia ambientale.*
- *Si propone la classificazione come industria insalubre di **classe 1°, lettera C, punto 6** “**Carpenterie, carrozzerie, martellerie**” del D.M. 05/09/94, di cui all’art. 216 del T.U. LL. SS. - R.D. 27/07/34 n. 1265, ricordando che l’azienda deve rispettare tutte le cautele conseguenti alla classificazione”.*

## C - PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate e denominate rispettivamente **E1**, **E2**, nella planimetria allegata, denominata "PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### LIMITI ALLE EMISSIONI

<b>EMISSIONI</b>	<b>E1</b> <i>(saldatura)</i>	<b>E2</b> <i>(taglio laser)</i>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	3.000	4.000
Durata (ore/giorno)	8	8
Frequenza (volte/giorno)	1	1
Altezza minima (m)	6	6
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )		
Polveri totali	10	10
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	5	20
Monossido di carbonio	10	5
Cromo (VI) e suoi composti (espressi come Cr)	1	1
Cobalto e suoi composti (espressi come Co)	1	1
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1	1
Sistema di abbattimento	Filtro a tasche	Filtro a cartucce

2. Per quanto riguarda le emissioni **E1, E2** la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo allo **Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento e ad Arpae:**
3. Entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto l'emissione **E1** dovrà essere **messa a regime;**
4. Dalla data di messa a regime delle emissioni **E1, E2, entro 10 giorni dalla stessa**, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento e ad Arpae;**
5. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2 con periodicità almeno annuale;**
3. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
5. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti;
6. Per la compilazione dei rapporti di prova si potrà fare riferimento alle informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, integrandole con tutte le informazioni che si riterranno utili per una maggiore descrizione delle modalità di esecuzione dei controlli svolti;
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione

- del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
  9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
  10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
  11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Comune di Cento e Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
  12. la ditta al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;
  13. Dovrà essere garantita la manutenzione degli impianti di abbattimento per assicurare che i sistemi di trattamento funzionino correttamente e non si verifichino perdite o malfunzionamenti;
  14. I camini dovranno essere posizionati in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni, la loro altezza dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo

delle emissioni e in ogni modo, al fine di garantire una migliore dispersione, dovrà essere più alta di almeno 1 metro rispetto il filo di gronda;

*Si specifica inoltre che:*

- A seguito della classificazione come industria insalubre di **classe 1°, lettera C, punto 6** “**Carpenterie, carrozzerie, martellerie**” del D.M. 05/09/94, di cui all’art. 216 del T.U. LL. SS. - R.D. 27/07/34 n. 1265, l’azienda dovrà rispettare tutte le cautele conseguenti alla classificazione.

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	Comune

### A - ISTRUTTORIA

Nel parere dell'ufficio Urbanistica e Ambiente Prot. n. 12745 del 09/03/2026 per la matrice rumore è stato specificato quanto segue:

### MATRICE RUMORE

*“Per quanto di competenza, e preso atto del parere di ARPAE St di cui al prot. 12010 del 04/03/2026, considerato che i valori di immissione presi a riferimento dall'ente che ha rilasciato il parere tecnico risultano inferiori rispetto ai limiti previsti dalla normativa nazionale per i Comuni che non hanno ancora una zonizzazione acustica, riferiti al DPCM 1.3.1991, si esprime parere favorevole in merito alla valutazione della matrice rumore relativa all'attività in oggetto, facendo proprie tutte le prescrizioni impartite da Arpae nel parere tecnico, prot. 12010 del 04/03/2026 di seguito riportato:*

*“In riferimento al Procedimento per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta CMG di Gualandi e C. S.N.C. ricevuta con prot. Arpae n. 202856/2025 il 14/11/2025, effettuato in data 25/11/2025 un sopralluogo presso la Ditta, visionate inoltre le integrazioni pervenute il 20/02/2026 con Prot. n. 32726/2026; si è valutata la documentazione trasmessa relativa all'attività di lavorazione di meccanica consistente in operazioni di taglio, pressatura, saldatura e fresatura delle componenti metalliche svolta dalla Ditta in parola. Vista la Legge 447/1999 e la Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 recante ‘Disposizioni in materia di inquinamento acustico’, seguendo i criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico inseriti nella D.G.R. n. 673 del 14/04/2004 ed in considerazione dei dati oggettivi forniti si evidenzia che:*

- *il Piano di Classificazione acustica del Comune di Cento pone l'area aziendale in Classe III, Area di*

*Tipo Misto, l'attività è circondata al momento da territori ad uso agricolo, sempre posti in Classe III, con limiti di immissione diurno e notturno pari a 60 dB(A) e 50 dB(A). L'abitazione più vicina, risulta a circa 12 metri di distanza e a 33 metri dalla sorgente emissiva più prossima;*

*l'attività rientra nella fascia di pertinenza di Via Tassinari i cui limiti sono definiti dal Comune in modo conforme alla Zonizzazione. Il traffico indotto dalla Ditta viene considerato trascurabile e viene dichiarato che il clima acustico esistente nella zona, non verrà influenzato dal transito di 4 mezzi pesante/mese e 3 furgoni/settimana in entrata-uscita dalla Ditta;*

● *il ciclo produttivo dell'attività risulta essere di lavorazione meccanica che avviene solo in orario diurno e con i seguenti macchinari interni: n° 1 piegatrice; n° 2 curvatubi; n° 1 troncatrice; n° 1 maschiatrice; n° 1 pressa C63; n° 1 pressa idraulica; n° 1 puntatrice; n° 1 centro di lavoro; n° 1 magazzino lamiera; n° 1 sega; n° 1 lapidello n° 1 tornio. E' presente una zona soggetta a captazione (convogliamento in E1). In esterno sono presenti due sorgenti S1 e S1C, con sorgente filtro S1 composto da Filtro Donaldson Torit ED F+ e Filtro FC3D15P15C, mentre S1C, composto da Camino filtro CEDF+ e Camino filtro FC3. Presso la sorgente S1 per la minimizzazione dell'impatto, viene prevista una pannellatura con fonoisolamento di 20dB;*

● *per la valutazione dell'impatto acustico sono state utilizzate delle verifiche fonometriche eseguite in campo, con la Ditta già in attività, con portoni chiusi e sistema di abbattimento acustico già inserito. Vista le valutazioni di impatto acustico presentata, la scrivente Agenzia esprime: **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI***

*Si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:*

❖ *l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;*

❖ *dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;*

*per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività, predisponendo lo spegnimento del mezzo di trasporto durante le predette fasi;*

❖ *nell'ambito degli accorgimenti da adottare utili al contenimento delle emissioni sonore si prescrive, per quanto possibile, la chiusura dei portoni;*

❖ *non potranno essere effettuate attività in orario notturno, poiché la valutazione prodotta fa riferimento*

*solo a quello diurno”.*

## **B – PRESCRIZIONI / INDICAZIONI**

1. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività, predisponendo lo spegnimento del mezzo di trasporto durante le predette fasi;
4. nell'ambito degli accorgimenti da adottare utili al contenimento delle emissioni sonore si prescrive, per quanto possibile, la chiusura dei portoni;
5. non potranno essere effettuate attività in orario notturno, poiché la valutazione prodotta fa riferimento solo a quello diurno.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**